



Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

COMUNE DI ORBETELLO
Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

Ordinanza N. 140 del 29-05-2026 - 16/2026 Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE RISERVATE AI CANI - LITORALE DI ORBETELLO –STAGIONE TURISTICA 2026

IL SINDACO

VISTA la Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59 con la quale vengono introdotte nuove disposizioni in materia di tutela degli animali, in particolare all'articolo 19 viene disposto: *... Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali;*

VISTO il Regolamento sui diritti degli animali approvato con deliberazione n. 22 da parte del Consiglio Comunale in data 8 maggio 2012, con particolare riferimento all'art. 13 comma 7;

CONSIDERATO che la normativa, così come introdotta dal legislatore, potrebbe comportare un'accessibilità non controllata su tutte le spiagge libere e che l'eventuale individuazione di aree idonee allo scopo, dotate di apprestamenti anche se minimi per la custodia degli animali attuati sulle spiagge stesse, potrebbe attenuare tale rischio;

DATO ATTO che con la circolare esplicativa sull'applicabilità delle disposizioni della normativa regionale è prevista la piena operatività della disciplina per quanto attiene alla possibilità di accesso sulle spiagge e nelle altre aree pubbliche;

RICORDATO che la normativa sopra indicata impone, oltre che l'adozione del guinzaglio e della museruola (nei casi specifici), il rispetto delle norme igieniche da perseguire attraverso il possesso, da parte del responsabile *“...di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane”*, oltre che l'obbligo di *“...raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici”*;

RICHIAMATA l'Ordinanza per l'Attività Balneare n. 131 del 23.05.2025 che vieta la permanenza ed il bagno dei cani al di fuori delle aree all'uopo destinate e dettagliatamente individuate con ordinanza stagionale del Sindaco;

TENUTO CONTO che ai sensi della disciplina del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo comunale vigente, come confermato dal Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 8 del 07/03/2011, vigente dal 06/04/2011, è consentita la permanenza dei cani in spiaggia secondo le modalità previste, esclusivamente su aree in concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo, previa riqualificazione funzionale delle stesse aree per l'uso specifico di che trattasi;

TENUTO CONTO ALTRESI' di quanto previsto dall'art. 131: *“Bau beach-spiagge e stabilimenti per cani e piccoli animali”* del Piano Operativo adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 23/05/2023;

RITENUTO, nelle more dell'approvazione dello strumento urbanistico suddetto, di dover applicare anche per la stagione balneare 2026 quanto disposto dalla disciplina del Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.8/2011;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 79 del 31/03/2026 che fornisce indicazioni specifiche sull'accesso ai cani alla spiaggia libera della Feniglia in considerazione della nota pervenuta in data 19/03/2026 assunta al prot. n. 12209 dal Nucleo Tutela Biodiversità di Duna di Feniglia del Raggruppamento Carabinieri

Biodiversità - Reparto Biodiversità di Follonica;

VISTA la comunicazione presentata in data 13/05/2026, con prot. n. 21032, da parte del Sig. DE SIMONI Carlo, quale rappresentante legale della Società **LA DUNA di De Simoni Carlo e Fabrizio** (C.F. 01160680532), titolare della Concessione Demaniale Marittima ad uso turistico ricreativo n. 18/2010, per lo svolgimento dell'attività di soggiorno all'ombra denominato "LA DUNA", con la quale si è reso disponibile a far usufruire e mettere a disposizione i servizi già erogati presso e nelle vicinanze della suddetta area in concessione ai possessori di cani che frequentano l'arenile della Tagliata in località Ansedonia;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 26/05/2026 con prot. n. 23205 da parte della Sig.ra CASONE Barbara, in qualità di rappresentante legale della Società **Tenda Gialla di Casone Barbara & C. s.n.c.** (C.F. 01510280538) affidataria della gestione della Concessione Demaniale Marittima ad uso turistico-ricreativo del Comune di Orbetello n. 9/2009, con la quale si è resa disponibile a far usufruire e mettere a disposizione i servizi già erogati presso e nelle vicinanze della suddetta area in concessione ai possessori di cani che frequentano l'arenile della Feniglia;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 11/02/2026, con prot. n. 5980, da parte del Sig. MANTOVANI Marcello, trasmessa in qualità di rappresentante legale della Società **"Il Veliero" di Giannella s.r.l.** (P. IVA 01462620533) titolare della gestione del Campeggio Comunale di Giannella di proprietà del comune di Orbetello, con la quale, lo stesso, si è reso disponibile ad approntare, su terreno demaniale marittimo, di una zona da destinare a fruitori di spiaggia con animali al seguito, idoneamente delimitata ed attrezzata con cartellonistica di indicazione per l'uso della stessa, posizionamento e gestione dei contenitori per la raccolta degli escrementi animali e dei rifiuti. L'Area viene individuata nelle vicinanze del sentiero di accesso al mare dal campeggio stesso. La finalità di detto approntamento è quella di mettere a disposizione dei fruitori della struttura campeggistica con animali di affezione al seguito, parte della spiaggia antistante il campeggio comunale, l'area in questione sarà comunque di libero accesso a chiunque voglia utilizzarla anche se non cliente del campeggio che ne ha fatto richiesta;

VISTA la comunicazione presentata in data 12/03/2026, con prot. n. 11084, da parte del Sig. **GIONDI Riccardo**, in qualità di Rappresentante Legale della Società **Club il Sole s.r.l.** (P. IVA 04205530407), titolare del Campeggio "ORBETELLO FAMILY CAMPING VILLAGE", nonché titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 1/2010 posta nell'antistante spiaggia, con la quale lo stesso si è reso disponibile ad approntare, su terreno demaniale marittimo, adiacente a quello in concessione, una zona da destinare a fruitori di spiaggia con animali al seguito, idoneamente delimitata ed attrezzata con cartellonistica di indicazione per l'uso della stessa, posizionamento e gestione dei contenitori per la raccolta degli escrementi animali e dei rifiuti. L'Area di mq. 1050 circa con fronte mare di ml.70 circa, viene individuata in prossimità dell'area in concessione demaniale. La finalità di detto approntamento è quella di mettere a disposizione dei fruitori della struttura campeggistica con animali di affezione al seguito, parte della spiaggia antistante il campeggio, tale area sarà comunque di libera fruizione per chiunque voglia utilizzarla anche se non cliente del campeggio;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 22/04/2025, con nota prot. n. 17929, da parte del Sig. **FROSONI Franco**, in qualità di Amministratore Unico della **Soc. ALALUNGA s.r.l.** (P. IVA 01148730532) proprietaria del complesso ricettivo "Camping Village Bocche d'Albegna", con la quale si è reso disponibile ad approntare in un'area idonea, posta a sud della foce del Fiume Albegna, nell'adiacente arenile asservito al campeggio stesso, una zona da destinare a fruitori di spiaggia con animali al seguito e di far fruire dei servizi presenti nella suddetta struttura campeggistica anche ai non possessori di cani non cliente del campeggio;

VISTA la comunicazione pervenuta in data 27/01/2026, con prot. n. 3773, da parte del Sig.re **PIERI Alberto**, in qualità di Rappresentante Legale della società **"Bagno Tirseno s.r.l."** (P. IVA 01000980530), titolare della Concessione Demaniale Marittima n. 24/2009 relativa ad "arenile per posa ombrelloni e sedie a sdraio a servizio del camping Ideal - Loc. Osa", con la quale la stessa si è resa disponibile ad approntare, su terreno demaniale marittimo, una zona da destinare a fruitori di spiaggia con animali al seguito, idoneamente delimitata ed attrezzata con cartellonistica di indicazione per l'uso della stessa, posizionamento e gestione dei contenitori per la raccolta degli escrementi animali e dei rifiuti;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 26/05/2026 con prot. n. 23143, da parte del Sig. **SPOSITO Fabrizio** in qualità di Presidente della **IKU International Kitesurf University**, che gestisce la concessione demaniale marittima n. 12/2010 relativa a "noleggio di attrezzature e scuola per la pratica sportiva di kitesurf" in Loc. Fertilia - Talamone, con la quale lo stesso si è reso disponibile ad approntare, su terreno demaniale marittimo, una zona da destinare a fruitori di spiaggia con animali al seguito, idoneamente delimitata ed attrezzata con cartellonistica di indicazione per l'uso della stessa, posizionamento e gestione dei contenitori per la raccolta degli escrementi animali e dei rifiuti. L'area, individuata in prossimità della

superficie in concessione, sarà comunque di libero accesso a chiunque voglia utilizzarla anche se non cliente della struttura o dell'attività in questione;

CONSIDERATO opportuno dover provvedere con l'adozione di un provvedimento a carattere provvisorio e temporaneo allo scopo di disciplinare l'accesso ai cani su un tratto delimitato di spiaggia libera, dotata di attrezzature su area limitrofa, allo scopo di prevenire rischi di carattere igienico sanitario e tutelare l'ordine pubblico nel periodo di massimo affollamento delle spiagge pubbliche per la stagione estiva, nelle more di una programmazione tesa alla realizzazione di strutture idonee;

AL FINE altresì di garantire una tranquilla, sicura e serena fruizione del demanio marittimo ai possessori di cani, viene ritenuto necessario disciplinare stagionalmente l'esercizio della specifica attività di accesso e permanenza dei cani, su tratti di arenile demaniale marittimo libero da concessioni, ritenuti idonei e compatibili per localizzazione;

RITENUTO indispensabile, per le motivazioni sopra esposte, l'adozione di un provvedimento a carattere provvisorio e temporaneo che consenta una ordinata fruibilità delle aree di balneazione libere da concessioni demaniali marittime per l'uso specifico di che trattasi, anche nell'esercizio del potere di deroga di cui alla normativa sopra citata;

FATTE SALVE le disposizioni imposte con l'Ordinanza per l'Attività Balneare n. 131 del 23/05/2025 emessa dal Sindaco del Comune di Orbetello;

VISTA l'Ordinanza n° 33 del 01/05/2025 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto S. Stefano, recante norme di sicurezza balneare;

VISTI gli articoli 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 27, 28 e 59 del Regolamento di Esecuzione del C.d.N.;

VISTA la L.R.T. n. 43 del 8 aprile 1995;

VISTA la L.R.T. n. 16 del 25 febbraio 2000;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

ORDINA

per motivi di tutela, di salvaguardia e di igiene ambientale, l'individuazione dei seguenti tratti di spiaggia libera da destinare alla permanenza dei cani:

- 1) Tratto di spiaggia di sviluppo pari a mq. 1.600 (ml. 80 di fronte mare e profondità pari a ml.20), localizzato a destra (spalle al mare), dall'attività di soggiorno all'ombra denominato "LA DUNA" sito in località Tagliata di Ansedonia (concessione demaniale marittima n. 18/2010), di De Simoni Carlo, rappresentante legale della società **LA DUNA di De Simoni Carlo e Fabrizio**, per il quale si è dichiarato disponibile ad attrezzare l'area in questione e a mettere a disposizione dei possessori di cani che frequentano la spiaggia della Tagliata in località Ansedonia, i servizi già presenti nell'area in concessione (Allegato 1);
- 2) Tratto di spiaggia di sviluppo pari a mq. 1600 (ml. 80 di fronte mare e profondità pari a ml.20), localizzato a circa 360 ml. a sinistra dell'ingresso denominato "Il Caravaggio", della Sig.ra Casone Barbara, Rappresentante legale della società "**Tenda Gialla di Casone Barbara & C. S.a.s.**" titolare della gestione dei servizi della concessione demaniale marittima n. 9/2009 (intestata a Comune di Orbetello) posta nelle immediate vicinanze, per il quale si è dichiarata disponibile a mettere a disposizione e far fruire i servizi già presenti nell'area in concessione dai possessori di cani che frequentano la spiaggia della Feniglia (Allegato 2);
- 3) Tratto di spiaggia della superficie di circa mq. 1.400,00, con fronte mare di circa ml. 70,00, posta sul litorale di Giannella, nelle vicinanze del sentiero che collega il campeggio comunale denominato "GIANNELLA CAMPING" in gestione al Sig. MANTOVANI Marcello, Rappresentante Legale della società "**Il Veliero**" di **Giannella s.r.l.**, con la spiaggia, al fine di realizzare un'area per la permanenza dei cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della spiaggia di Giannella. Tale area dovrà essere posta a una distanza non inferiore a ml. 100 dall'area in concessione ex Tuscany Bay (Allegato 3);
- 4) Tratto di spiaggia della superficie di circa mq. 1050 (ml. 70 di fronte mare e profondità pari a ml. 15), posta in prossimità della Concessione Demaniale Marittima n. 1/2010 asservita al Campeggio "ORBETELLO CAMPING VILLAGE" in gestione al **Sig. GIONDI Riccardo**, Rappresentante Legale della società Club il Sole s.r.l. al fine di realizzare un'area per la permanenza dei cani

accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della struttura campeggistica e di tutti i soggetti fruitori della spiaggia di Giannella (Allegato 4);

5) Tratto di spiaggia della superficie di circa mq. 1725,00 con fronte mare di circa ml.75,00 posta a sud della foce del Fiume Albegna in Loc. Torre Saline, in corrispondenza del campeggio “Camping Village Bocche d’Albegna”, di proprietà del Sig. **FROSONI Franco**, Amministratore Unico della **Soc. ALALUNGA s.r.l.**, al fine di realizzare un’area per la permanenza dei cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della struttura campeggistica e di tutti i soggetti fruitori della spiaggia delle Saline di Albinia (Allegato 5);

6) Tratto di spiaggia della superficie di circa mq. 900,00 con fronte mare di circa ml.75,00 della fascia di litorale Osa-Albegna, in prossimità dello stabilimento balneare “**Il Tirseno**” e più precisamente sul lato nord, in adiacenza all’area in concessione demaniale marittima 24/2009 posta a servizio del “Camping Ideal”, al fine di realizzare un’area per la permanenza dei cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della struttura campeggistica e di tutti i soggetti fruitori della spiaggia dell’OSA (Allegato 6);

7) Tratto di spiaggia della superficie di circa mq. 1.000,00 con fronte mare di circa ml.40,00 sul litorale della Fertilia, in prossimità dell’area per “noleggio di attrezzature e scuola per la pratica sportiva di kitesurf” gestita dal Sig. SPOSITO Fabrizio in qualità di Presidente della **IKU International Kitesurf University**, che gestisce la concessione demaniale marittima n. 12/2010 al fine di realizzare un’area per la permanenza dei cani accompagnati dai relativi proprietari che fruiscono della struttura sportiva e di tutti i soggetti fruitori della spiaggia della Fertilia (Allegato 7);

Tutte le suddette aree sono e rimangono di libero e gratuito accesso. Le superfici sopra individuate, destinate ai fruitori delle spiagge con animali al seguito, dovranno essere opportunamente delimitate con paletti in legno semplicemente infissi al suolo e circonscritte da cordame. Le stesse dovranno essere corredate di tutti gli accessori per la raccolta delle deiezioni degli animali, dotate di appropriata cartellonistica con apposizione della presente Ordinanza e con le informazioni che ne disciplino l’uso, dovranno essere idoneamente segnalate nelle aree in prossimità e negli accessi alle spiagge pubbliche, che ne pubblicizzino la presenza e ne indichino i percorsi di più idoneo accesso. Tutte le strutture eventualmente posizionate dovranno avere caratteristiche di temporaneità, la loro installazione sarà a totale carico dei gestori/responsabili delle strutture che si sono dichiarati disponibili alla loro realizzazione ed attivazione dei servizi.

La permanenza dei cani, nelle sopradescritte aree, è subordinata al rigoroso rispetto delle seguenti norme:

Art. 1 – Norme generali

L’utilizzo delle aree destinate ai possessori di cani è consentito giornalmente **dalle ore 8,30 alle ore 20,00** per tutto il periodo compreso dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza sul sito del comune, fino al giorno 30 settembre.

Dato che le aree individuate con il presente provvedimento, non sono dotate di punti d’ombra per l’animale, acqua e servizio di salvataggio, tali approntamenti dovranno essere a totale cura del proprietario dell’animale, il quale dovrà provvedere al benessere dello stesso. I servizi suddetti, su richiesta degli interessati, potranno essere forniti dai titolari delle attività individuati nell’ordinanza, i quali si sono dichiarati disponibili alla fornitura dei servizi di cui trattasi.

Le aree interessate dal presente provvedimento, sono e rimangono, di libero e gratuito accesso e fruizione.

Gli accessi a dette aree, a partire dai parcheggi pubblici e per tutto il tratto fino al raggiungimento delle aree destinate ai cani, dovranno essere dotati di specifica cartellonistica che indichi la presenza di tale servizio, con frecce direzionali, posta ad idonea distanza l’una dall’altra, posta in essere a cura e spese dei titolari delle attività autorizzati con la presente Ordinanza.

Gli spazi appositamente destinati, dovranno essere delimitati con paletti infissi al terreno e cordame e idoneamente segnalati con apposita cartellonistica ben visibile, nella quale dovranno essere riportate le norme comportamentali ed il corretto utilizzo di dette aree, da installare a cura dei gestori delle strutture balneari che ne hanno fatto richiesta, compresa la dotazione delle necessarie attrezzature per la raccolta ed il conferimento delle deiezioni.

In detti spazi i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità degli accompagnatori, evitando di determinare danni alle strutture presenti, con obbligo, da parte del conduttore, di raccolta delle deiezioni.

Negli specchi acquei antistanti dette aree, gli animali, possono anche fare il bagno purché tenuti al guinzaglio e sotto il diretto controllo e responsabilità dei relativi accompagnatori.

Il servizio di pulizia e smaltimento dei rifiuti urbani, incluso interventi di pulizia e di risanamento dell’arenile, dovrà essere effettuato giornalmente dai titolari delle strutture turistico ricreative sopra

individuati, inclusa la installazione della cartellonistica informativa.

Alla scadenza della presente Ordinanza, tutti gli allestimenti posti in essere dovranno essere rimossi a cura e spesa degli stessi soggetti autorizzati all'approntamento delle aree in questione.

Art. 2 - Norme di comportamento.

L'accesso alle spiagge del comune è consentito ad un numero massimo di uno (1) animali per persona/ accompagnatore, cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina.

È fatto obbligo di tenere gli animali al guinzaglio, e, per le razze che rientrano nelle categorie dell'Ordinanza del Ministro della Salute Sirchia, anche con la museruola.

Sarà cura e responsabilità dei relativi proprietari affinché i loro cani non arrechino disturbo al vicinato, vigilando su eventuali manifestazioni di aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti nell'area identificata.

L'accesso è comunque vietato ad animali con sindrome aggressiva e femminile durante periodo estrale.

I cani devono essere regolarmente vaccinati per le principali malattie infettive quali rabbia, cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi.

L'accompagnatore deve essere provvisto della scheda di vaccinazione che dovrà essere esibita in fase di controllo da parte degli organi preposti alla vigilanza, in mancanza del quale sarà sanzionato ed immediatamente allontanato dall'area.

Nei limiti del possibile l'accompagnatore dovrà evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci del proprio cane, viceversa sarà tenuto ad allontanarsi dalla spiaggia.

Il proprietario si dovrà dotare di un idoneo quantitativo di acqua per operazioni di igiene personale e verso l'animale, non è consentito in alcun modo l'utilizzo di detergenti.

I proprietari sono personalmente responsabili del comportamento del proprio cane degli eventuali danni causati a persone o cose e, conseguentemente, essere dotati di idonea assicurazione.

Eventuali deiezioni solide degli animali dovranno immediatamente essere rimosse a cura del proprietario che dovrà essere munito di paletta/raccoglitrice e riposta negli appositi contenitori all'uopo installati (art. 18 - L.R.T. 1995 n. 43).

Ulteriori servizi per l'animale, in caso di necessità, potranno essere richiesti al Responsabile delle strutture dichiaratesi disponibili ad effettuare il servizio in questione a titolo gratuito, salvo rimborso spese.

Art. 3 – Disciplina per l'accesso al litorale Duna di Feniglia

In linea con quanto richiesto dal Nucleo Tutela Biodiversità di Duna di Feniglia del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità è prescritto l'accesso dei cani sulla battigia nel tratto di arenile compreso tra il varco n.2 e il varco n.4 della Riserva naturale statale "Duna Feniglia". I proprietari/detentori di cani potranno accedere alle spiagge riservate esclusivamente attraverso i varchi n.1,2 e 6, raggiungibili utilizzando la viabilità principale che attraversa la pineta.

Art. 4 – Infrazioni - sanzioni.

Le infrazioni saranno punite, se il fatto non costituisce reato, applicando – a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81 – le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'Art.1164 del Codice della Navigazione, commi 1 e 2, e successive modifiche ed integrazioni:

- comma 1: pagamento di una somma da 1.032,00 Euro a 3.098,00 Euro;
- comma 2: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Si fa presente che, oltre all'applicazione delle sanzioni e procedure per comportamenti trasgressivi penalmente rilevanti, chiunque non rispetti l'obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste da leggi e regolamenti in vigore.

In caso di mancata rimozione, da parte dei soggetti di cui all'ordinanza, delle installazioni effettuate nei termini previsti, l'Amministrazione comunale, provvederà a far rimuovere il tutto da ditta di fiducia e a spese dei singoli responsabili.

DISPONE ALTRESI'

LA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DEL SITO INFORMATICO UFFICIALE DEL COMUNE DI ORBETELLO, AL QUALE DOVRA' RIMANERVI FINO AL 30 SETTEMBRE 2026

La trasmissione, a mezzo PEC, della presente Ordinanza ai seguenti soggetti privati i quali dovranno provvedere alla sua esposizione al pubblico sul luogo individuato:

- DE SIMONI CARLO, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ LA DUNA DI DE SIMONI FABRIZIO E CARLO SNC;

- CASONE BARBARA, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ TENDA GIALLA DI CASONE BARBARA & C. S.A.S;
- MANTOVANI Marcello, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOC. IL VELIERO DI GIANNELLA S.R.L.;
- GIONDI RICCARDO, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ “CLUB IL SOLE S.R.L.;
- FROSONI FRANCO, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOC. ALALUNGA S.R.L.;
- PIERI ALBERTO, RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOC. BAGNO TIRSENO S.R.L.;
- SPOSITO FABRIZIO, PRESIDENTE DELLA A.S.D. IKU INTERNATIONAL KITESURF UNIVERSITY;

NONCHÈ La trasmissione della presente Ordinanza ai seguenti soggetti pubblici:

- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI - ROMA;
- MINISTERO DELL'AMBIENTE – ROMA;
- PREFETTURA DI GROSSETO;
- REGIONE TOSCANA – DIPARTIMENTO POLITICHE TERRITORIALI E AMBIENTALI
- A.R.P.A.T. – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI GROSSETO;
- A.S.L. N. 9 DIPARTIMENTO PREVENZIONE DI GROSSETO;
- COMANDO STAZIONE DEI CARABINIERI DI ORBETELLO;
- GUARDIA DI FINANZA DI ORBETELLO;
- COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI ORBETELLO;
- COMANDO CARABINIERI FORESTALI DI FENIGLIA - ORBETELLO;
- UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO S. STEFANO;
- UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI ORBETELLO;
- UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI TALAMONE;

Avverso il presente atto è ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale Toscana entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.24/11/1971 n°1199, entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione.

IL SINDACO

Dott. Andrea CASAMENTI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

COMUNE DI ORBETELLO

Provincia di Grosseto

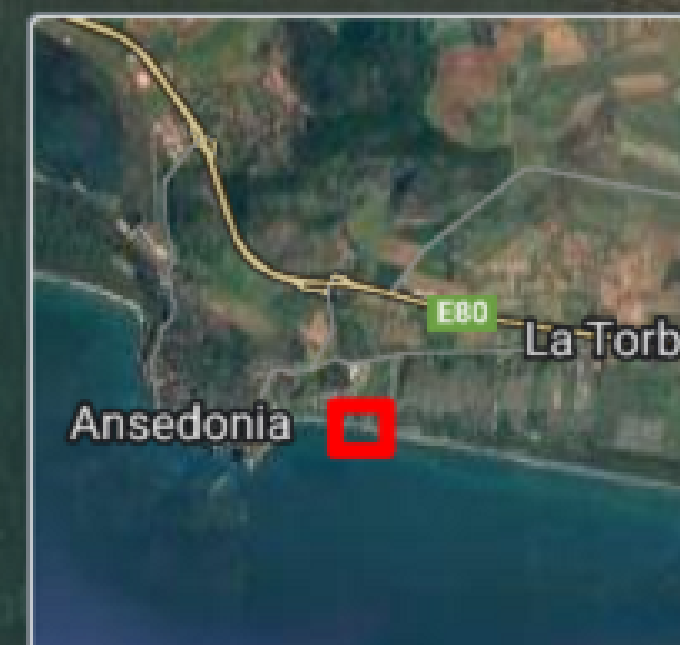
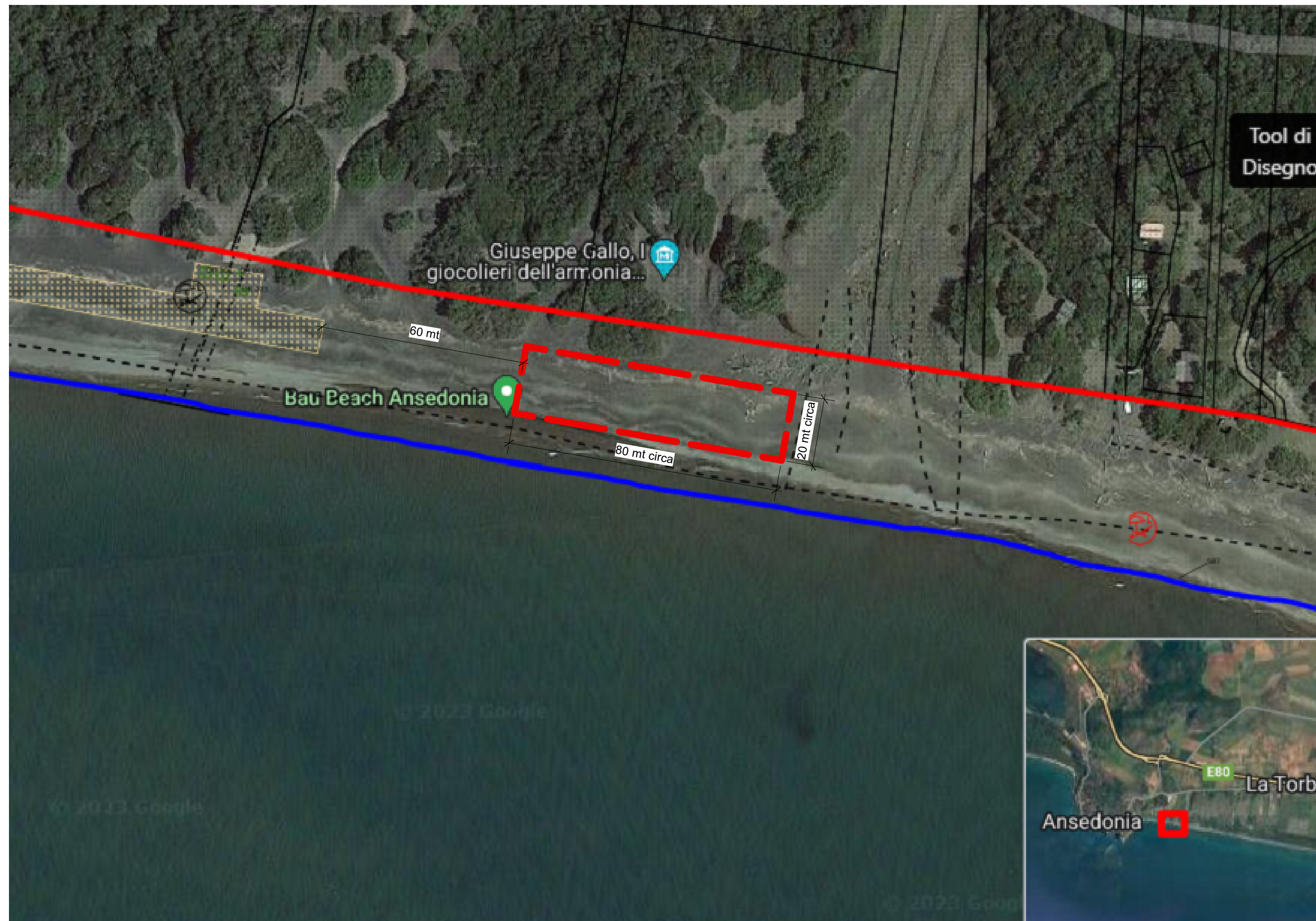
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ordinanza N° 140 del 29-05-2026, avente ad oggetto DISCIPLINA PER L'INDIVIDUAZIONE E L'UTILIZZO DELLE SPIAGGE LIBERE RISERVATE AI CANI - LITORALE DI ORBETELLO –STAGIONE TURISTICA 2026, pubblicata all'albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma i, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell'art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.

Lì, 03-06-2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
VEZZOSI MONICA

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



PLANIMETRIA ESPLICATIVA (fuori scala) DELL'AREA "BAU BEACH" DA REALIZZARSI IN LOC. SPIAGGIA DELLA FENIGLIA







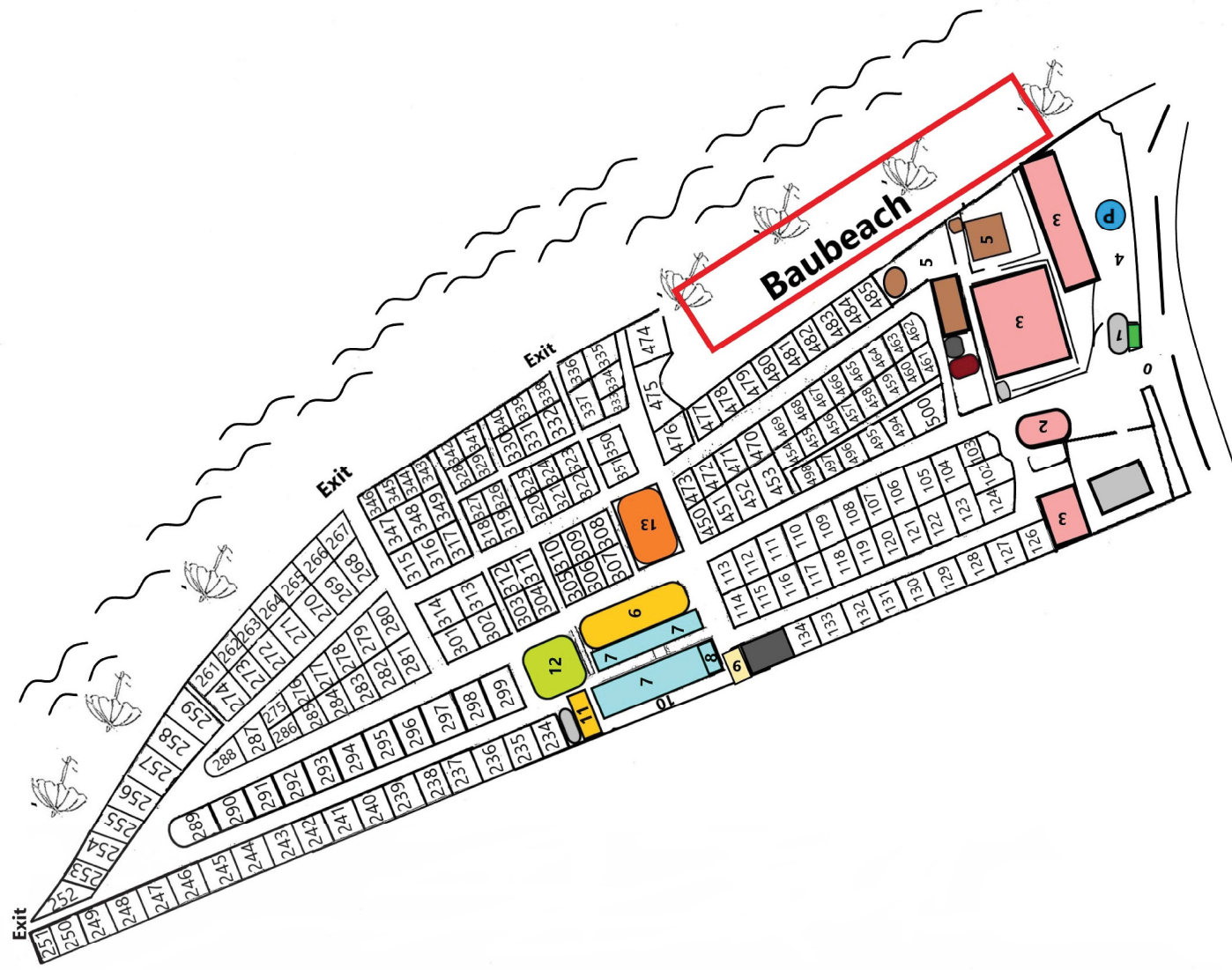
Scala

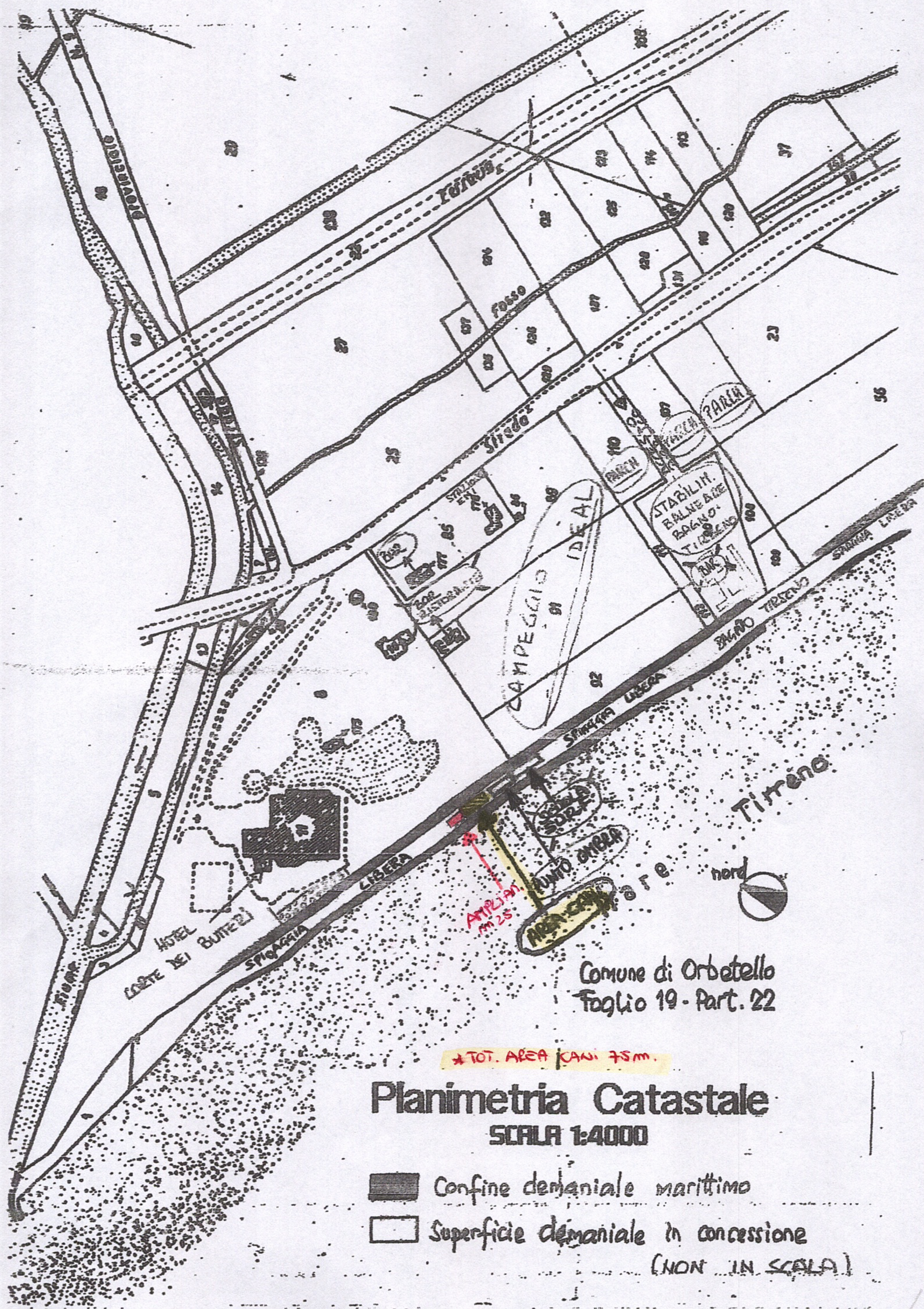
Immagini ©2019 Google, Dati cartografici ©2019 100 m

Google

NICHISIA AREA
"BAU BEACH"

AREA CONCESSIONE 1/2010
DEL 15/02/2010





Planimetria indicativa bau beach fertilia

Allegato 1
STRLACIO CARTOGRAFICO
scala 1:5.000

